

**COMUNE DI MATHI
AREA TECNICA**

**SCHEMA DI ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO DI AIUOLE E DI RELIQUATI A VERDE
PUBBLICO**

Il giorno, del mese di, dell’anno, in Mathi presso la sede municipale sita in via D. Borla n. 21 tra il comune di Mathi rappresentato da in qualità di responsabile dell’area tecnica e il Sig. in qualità di, da qui innanzi denominata “la parte”,

PREMESSO

- che il comune di Mathi, al fine di favorire l’attività ai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse, con deliberazione di giunta comunale n., del, ha approvato un disciplinare tecnico (allegato n. 1), (oltre il modulo appositamente predisposto per la candidatura allegato n. 4; lo schema di accordo allegato n. 2, l’elenco delle aree cedibili allegato n. 3 e l’avviso pubblico per rendere nota l’iniziativa allegato n. 5), con il quale ha inteso regolamentare le attività da affidare ai soggetti pubblici e privati per eseguire interventi di riqualificazione ambientale, sistemazione e gestione, con particolare attenzione al potenziamento ed alla manutenzione del verde su aiuole e reliquati di proprietà comunale a totale cura e spese degli affidatari, senza alcun costo o qualunque altra tipologia di onere o responsabilità a carico dell’Amministrazione;
- che la parte, in data, con istanza prot. n., del, ha proposto all’Amministrazione comunale, l’affido di un’area a verde pubblico di proprietà comunale sita in via Avente l’estensione di mq Circa, per il periodo dal al, nel rispetto dei principi, delle modalità e delle condizioni stabilite nel su indicato disciplinare tecnico;
- che l’ufficio tecnico comunale ha verificato che l’area richiesta rientra tra le disponibilità del patrimonio comunale e prende atto del progetto/programma di manutenzione presentato dall’affidatario;
- che (in caso di inserimento nel progetto di elementi di arredo urbano quando necessario) l’ufficio tecnico con determina n. del ha espresso parere favorevole circa il progetto di sistemazione presentato dalla parte;
- che il suddetto progetto è stato redatto in conformità agli indirizzi di cui al citato disciplinare tecnico;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il comune di Mathi, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l’area a verde pubblico di proprietà comunale sita in viaavente estensione di mq

L'affidamento della suddetta area avrà durata di anni due, a partire dal giorno di stipula del presente accordo.

Il suddetto termine può essere rinnovato, previa richiesta scritta sulla base di quanto indicato a riguardo dal disciplinare tecnico.

Tale affido non configura in alcun modo prestazioni fornite da imprese o da società fiduciarie su incarico del comune.

Art. 3

La parte come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde i lavori di manutenzione.

La parte si impegna, altresì, a rispettare tutte le altre condizioni stabilite dal disciplinare tecnico in narrativa citato, del quale ha già preso visione e che qui si intende allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

La manutenzione ovvero l'allestimento e manutenzione dell'area sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria sulla quale graveranno anche eventuali oneri aggiuntivi (allaccio idrico, elettrico, ...).

Art. 5

La parte assume la responsabilità per danni a persone e cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo di affidamento, sollevando contemporaneamente il comune di Mathi da ogni qualsiasi responsabilità per danni a cose od a persone o per qualunque altra tipologia di oneri.

La parte si impegna, altresì, ad osservare in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, escludendo il comune da ogni tipo di responsabilità in materia.

Art. 6

Il verde e le alberature dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizioni relativa al progetto botanico presentato dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'amministrazione comunale.

Art. 7

Il comune di Mathi, mediante i propri incaricati, eseguirà sopralluoghi periodici per constatare l'effettivo stato dei luoghi oggetto del presente accordo e si riserva la facoltà di richiedere, qualora ve ne fosse esigenza, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e/o il completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.

Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alla vegetazione o alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione dell'ufficio tecnico.

Art. 8

La parte ha la possibilità di pubblicizzare l'intervento eseguito mediante l'installazione di appositi cartelli o targhe, le cui caratteristiche e dimensioni saranno conformi a quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui in premessa e, comunque, concordati con l'amministrazione comunale.

Art. 9

L'autorizzazione può essere sospesa senza indennizzo dall'ufficio tecnico nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'amministrazione comunale a seguito di temporanee, sopravvenute esigenze pubbliche, adeguatamente motivate;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale circostanza, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui all'art. 9, comma 3, del disciplinare tecnico, il comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno all'adottante.
- c) previa diffida, per mancanza ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area verde o al programma di manutenzione, come da autorizzazione;
- d) quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area verde da parte del pubblico, qualora consentito.

L'ufficio tecnico che ha rilasciato il provvedimento di affidamento, potrà disporre la decadenza del medesimo, quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti e disciplinari comunali, compreso il già citato disciplinare tecnico ed alle prescrizioni del provvedimento di affidamento.

Gli affidatari possono recedere l'accordo di affidamento dando preavviso, sotto forma scritta, all'ufficio tecnico con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 10

L'area a verde resterà permanentemente destinata ad uso pubblico.

Art. 11

Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte si impegna a dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile comunicandolo all'ufficio tecnico.

Per quanto non specificato dal presente accordo si applicheranno le norme di legge vigenti in materia oltre che le disposizioni dei regolamenti comunali.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il comune di Mathi

Per la parte